

## ORDINANZA N. 59 del 14-10-2020

**Oggetto:** Misure limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto, e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico. Periodo dal 15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negati sulla salute costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2015, la combustione della biomassa legnosa ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili e in particolare del benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene assorbito facilmente dal particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. n. 155/2010 fissa i limiti di legge per gli inquinanti ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente delle polveri sottili (PM<sub>10</sub>) pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile prevede ad attuare misure di riduzione delle emissioni;
- la Commissione Europea, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per il superamento continuo e di lungo periodo dei limiti delle polveri sottili (PM<sub>10</sub>) e dell'ossido di azoto nell'ambito di una procedura d'infrazione iniziata già nell'anno 2014;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotta dall'Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM<sub>10</sub> e il benzo(a)pirene permangono inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge;
- in data 11.02.2020 è stato superato il valore limite relativo al PM<sub>10</sub> (n. 35 giorni di superamento non consecutivi del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>), nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria sita all'Arcella a Padova;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2130 del 23 ottobre 2012 il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, dove il Comune di Ponte San Nicolò risulta inserito nell'agglomerato "IT0510 Agglomerato Padova";
- Con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016 ha aggiornato il Piano Regionale di risanamento e tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico del vecchio piano con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, questo prevede una serie di interventi comuni da porre in essere con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione congiunta e coordinata per i maggiori inquinanti quali Pm<sub>10</sub> traffico, combustione

aperto, riscaldamento civili, agricoltura;

- la deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi dell'art. 5 e 7 della Normativa del Piano, sotto il coordinamento dei tavoli tecnici zonali (TTZ);

CONSIDERATO che l'Accordo prevede:

- che le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee e omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta della concentrazione di PM<sub>10</sub> raggiunto, modulato su tre livelli:
  - **livello "nessuna allerta" - colore verde:** numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, inferiore a 4;
  - **livello di allerta 1 - colore arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, sulla base delle verifiche effettuate da ARPAV, il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
  - **livello di allerta 2 - colore rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub> sulla base delle verifiche effettuate da ARPAV, il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base delle verifiche e comunicazioni di ARPAV ai comuni dei dati della qualità dell'aria nella stazione di riferimento della Mandria a Padova, e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attueranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

CONSIDERATO che l'Amministrazione provvederà a dare ampia diffusione del presente atto ed a informare l'utenza circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale ([www.comune.pontesanicolo.pd.it](http://www.comune.pontesanicolo.pd.it)) ed altri strumenti informativi;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto e degli incontri tra i Comuni capoluogo, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme e omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste nell'Accordo Padano al fine di una maggior efficacia delle stesse,

VISTI Gli esiti dell'incontro del 17 settembre 2020 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell'agglomerato, dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2020/2021, relative in particolare al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e s.m.i. "*Norme per la tutela dell'ambiente*";
- la Legge 10/1991 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*";
- il D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione al decreto legislativo 31.03.1998, n. 112*";
- il D.Lgs. 155/2010 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*;
- il DPR 74/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la*

*climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192*";

- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l'articolo n. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i comuni “di sospendere differire o vietare la combustione di materiale vegetale di cui all'art 185, comma 1 lettera f), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

## ORDINA

dal **15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021**, nell'intero territorio comunale:

con **livello “Nessuna allerta” - verde:**

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i:
  - 19°C (con tolleranza di +2°C) nelle abitazioni, uffici e spazi ed esercizi commerciali;
  - 17° C (con tolleranza di +2°C) nelle attività industriali ed artigianali;
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet ...) con una classe di prestazione emissiva:
  - inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07.11.2017, n. 186), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
3. il divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine di reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

con **livello “di allerta 1” - arancio:**

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i:
  - 19°C (con tolleranza di +2°C) nelle abitazioni, uffici e spazi ed esercizi commerciali;
  - 17° C (con tolleranza di +2°C) nelle attività industriali ed artigianali;
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet ...) con una classe di prestazione emissiva:
  - inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017, n. 186), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
3. il divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine di reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
4. il divieto assoluto, di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di capodanno e per falò rituali in occasione dell'Epifania, legate a consolidate tradizioni pluriennali, limitando la dimensione della pira;
5. il divieto di spandimento di liquami zootecnici;

con **livello “di allerta 2°” - rosso:**

1. la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i:

- 19°C (con tolleranza di +2°C) nelle abitazioni, uffici e spazi ed esercizi commerciali;
  - 17° C (con tolleranza di +2°C) nelle attività industriali ed artigianali;
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet ...) con una classe di prestazione emissiva:
    - inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07.11.2017, n. 186), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  3. il divieto di combustione all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine di reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  4. il divieto assoluto, di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di capodanno e per falò rituali in occasione dell'Epifania, legate a consolidate tradizioni pluriennali, limitando la dimensione della pira;
  5. il divieto di spandimento di liquami zootecnici;

### INFORMA CHE:

- avverso questo provvedimento è ammesso:
  - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1° e 2° è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento di Mandria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il lunedì e giovedì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti. Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo. Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
  - la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/ m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
  - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
- il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale [www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

- il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle";
  - il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

### INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali.

IL SINDACO  
F.to SCHIAVON MARTINO

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune, ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

**Certificato di pubblicazione**

**ORDINANZA  
N. 59 del 14-10-2020**

**Oggetto: Misure limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto, e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico. Periodo dal 15 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'Albo Pretorio fino al 31-03-2021 con il seguente numero di Registro Pubblicazioni 813.

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' li  
14-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO